

Commissione trib. prov. Frosinone, sez. V, sentenza 28 giugno 2010, n. 180

Svolgimento del processo

Con atto spedito in data 20.04.2009 alla soc. [...] spa e depositata in pari data presso la Segreteria di questa Commissione, la soc. [...] s.r.l. suddetta ha avanzato ricorso contro l'avviso di accertamento n.401 del 29.12.2008, con il quale la soc. [...] - concessionaria del servizio di pubblicità nel comune di Verbania - le ha richiesto il pagamento dei seguenti importi per l'anno d'imposta 2008 :

-€ 11.161,20 - sanzione per omessa dichiarazione; - € 11 .161,20 per imposta; -€ 3.348,36 - sanzione per omesso versamento; € 333,00 per interessi legali; € 3,40 spese di notifica , per un totale di €26.007,16 (senza adesione) e di €17.636,00 (con adesione) .

La società ricorrente, che ha riconosciuto di aver omesso sia di presentare la dichiarazione sia di versare l'imposta, contesta l'applicazione della sanzione per omesso versamento per i seguenti motivi:

-non è possibile applicare contestualmente le due sanzioni, quella per omessa dichiarazione e quella per omesso versamento;

-non avendo dichiarato l'importo dovuto, non sussiste alcuna difformità, a mente dell'art.13 del d.lgs.n.471/97, tra il dichiarato e il corrisposto;

-per il principio del "ne bis in idem", la sanzione più grave assorbe quella meno grave.

Chiede infine l'annullamento parziale dell'atto impugnato, con riferimento alla sanzione per omesso versamento, con condanna di parte resistente al pagamento di quanto già riscosso e alle spese di giudizio.

In data 18 febbraio 2010 si è costituita in giudizio la soc. [...] s.r.l. che, con successiva memoria depositata il 31 maggio, ha così controdedotto : le due sanzioni, per omessa dichiarazione e per omesso versamento dell'imposta, rispondono a due distinti obblighi di legge (art.12 d.lgs.n.473/97 e art.13 d.lgs.n.471/97) che non ammettono diversità di interpretazione stante le due corrispondenti condotte omissive del contribuente; l'operato della società concessionario è legittimo poiché si è in presenza di due violazioni di legge (art. 8 e art.9 d.lgs.n.507/93) da cui consegue l'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni.

Conclude postulando il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.

Il ricorso è deciso nella odierna seduta di pubblica udienza.

Motivi della decisione

Udito il relatore, assenti le parti, ed esaminata la documentazione prodotta, il ricorso risulta infondato e pertanto va respinto.

L'art.8 del d.lgs.n.507/93 dispone che il soggetto passivo dell'imposta è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune (in questo caso al concessionario) apposita dichiarazione (con caratteristiche, durata della pubblicità e ubicazione dei mezzi pubblicitari).

L'art.9 stesso decreto riporta fra l'altro che: l'imposta è dovuta per anno solare; il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale e "l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione ". L'art.12 d.lgs.n.473/97 così recita : "Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta".

Infine l'art.13 d.lgs.n.471/97 prevede che chi non esegue i versamenti "è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato".

La Società ricorrente, che non ha presentato la dichiarazione prima di iniziare la pubblicità e non ha eseguito il preventivo versamento del tributo, ha al dunque commesso due distinte violazioni che comportano, per il principio del cumulo materiale, l'applicazione di due diverse sanzioni.

E' pertanto corretto ed esente da censura il comportamento della Società resistente che ha richiesto il pagamento della sanzione per omessa dichiarazione e di quella per omesso versamento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 500,00.